



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DESTINATI ALL'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO, DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO

(art. 1, comma 1, lett. b), della Legge 11 luglio 2003, n. 170 e art. 2, commi 3 e 4 del D.M. n.198 del 23/10/2003)

(Emanato con D.R. n. 741 del 4 giugno 2014)

INDICE

	<i>Pag.</i>
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 – Definizioni	2
Art. 3 – Destinatari degli assegni per l'incentivazione delle attività oggetto del Reg.to	2
Art. 4 – Strutture deputate alla gestione delle attività di cui all'art. 2	2
Art. 5 – Criteri di selezione dei candidati studenti	2
Art. 6 – Modalità di ripartizione dello stanziamento MIUR	3
Art. 7 – Impegno temporale e determinazione degli importi	4
Art. 8 – Procedure di selezione	4
Art. 9 – Liquidazione dell'assegno	5
Art. 10 – Copertura assicurativa e trattamento fiscale e previdenziale	5
Art. 11 – Entrata in vigore	5



Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attribuzione di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della Legge 11 luglio 2003, n. 170, e dall'art. 2, commi 3 e 4 del D.M. 23 ottobre 2003, n. 198.
2. Tali assegni sono attribuiti, previa apposita selezione, agli studenti di cui al successivo art. 3.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per **attività di tutorato**, le attività dirette a orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, in base a quanto previsto dall'art. 13 della Legge 341/1990;
 - b) per **attività didattico-integrative**, le attività di supporto allo svolgimento delle attività applicative e di laboratorio organizzate nell'ambito dell'offerta formativa dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale;
 - c) per **attività propedeutiche**, le attività organizzate nell'ambito dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale volte a favorire il riallineamento delle competenze conoscitive degli studenti;
 - d) per **attività di recupero**, le attività dirette a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza delle attività didattiche e formative programmate dai Dipartimenti prevalenti.

Art. 3 – Destinatari degli assegni per l'incentivazione delle attività oggetto del Regolamento

1. Gli assegni di cui al precedente art. 1 sono destinati agli studenti capaci e meritevoli, regolarmente iscritti ai Corsi di Studio di seguito indicati, secondo l'ordine di precedenza per ciascuno di essi previsto:

Studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca

- a) iscritti, senza borsa di studio, a Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo ovvero, in subordine, assegnatari di borsa, previo nulla-osta del Collegio dei Docenti del Dottorato;

Studenti iscritti a Corsi di Laurea Magistrale

- a) studenti iscritti al 1° e 2° anno dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo non unico;
- b) studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, a partire dal 4° anno di corso.

Art. 4 – Strutture deputate alla gestione delle attività di cui all'art. 2

1. Richiamato l'art. 3 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, la gestione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero oggetto del presente Regolamento è demandata ai Dipartimenti prevalenti, d'ora innanzi denominati "Strutture".

Art. 5 – Criteri di selezione dei candidati studenti

1. Alle selezioni di cui al precedente art. 1 si procederà tenendo conto delle condizioni di merito degli studenti come di seguito individuate:



a) per gli iscritti a Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo, le condizioni di merito sono identificate nella valutazione positiva delle attività da parte del Collegio dei Docenti (di anno in anno). Saranno valutate prioritariamente le domande degli iscritti all'ultimo anno dei Corsi di cui trattasi e conseguentemente, in ordine decrescente, relativamente all'anno di iscrizione, le domande degli altri candidati sino agli iscritti al primo anno. Qualora due o più candidati siano a pari condizioni di merito, la precedenza in graduatoria sarà data al candidato meritevole privo di borsa di studio. In caso di ulteriore parità, sia fra candidati con borsa, sia fra candidati privi di borsa, prevarrà il candidato più giovane d'età;

d) per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico a partire dal 4° anno di corso, e per quelli iscritti al 2° anno dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo non unico, le condizioni di merito sono accertate in relazione al maggior numero dei crediti formativi acquisiti a seguito di superamento di esame di profitto, che abbia dato luogo a votazione espressa in trentesimi. Qualora due o più candidati siano a pari condizioni di merito, la Struttura presso la quale sono banditi gli assegni stabilirà la precedenza in graduatoria sulla base della votazione media espressa in trentesimi riferita agli esami sostenuti fino alla data di presentazione della domanda. In caso di ulteriore parità, la preferenza verrà accordata al candidato più giovane di età;

e) per gli studenti iscritti al 1° anno dei Corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico le condizioni di merito sono accertate con riferimento al voto di laurea, costituente il titolo per l'accesso alla Laurea Magistrale medesima. Qualora due o più candidati siano a pari condizioni di merito prevarrà il candidato più giovane di età.

2. L'affidamento dell'incarico è annuale e riferito ad una sola Struttura.

Art. 6 – Modalità di ripartizione dello stanziamento MIUR

1. Gli stanziamenti da destinarsi agli assegni oggetto del presente Regolamento sono attribuiti alle Strutture sulla base delle disponibilità di bilancio determinate dalle assegnazioni annualmente disposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito dello stanziamento del "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" ai sensi e per gli effetti della Legge n. 170/2003.

2. Le quote degli stanziamenti da attribuirsi alle Strutture sono individuate dall'Ateneo sulla base dei parametri di cui al successivo comma 3 del presente articolo ed assegnate dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto dell'entità annuale delle rimesse ministeriali.

3. Le quote di assegnazione vengono ripartite dal Consiglio di Amministrazione in base ai seguenti parametri:

a) nella misura del cinquanta per cento (50%) dello stanziamento annuale a ciascuna Struttura, tenuto conto del numero degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale ivi incardinati e rapportato al numero dei docenti che vi afferiscono;

b) nella restante misura del cinquanta per cento (50%) sulla base della rilevazione, per ciascun Corso di Studio incardinato nella stessa Struttura, della quantità numerica degli studenti iscritti, limitatamente a quelli in corso o ripetenti, che presentino nel passaggio da un anno di Corso all'altro un debito formativo pari o superiore a 30 CFU.



4. L'individuazione del parametro di cui alla lett. a) del precedente articolo sarà effettuata dal Nucleo di Valutazione; l'individuazione del parametro di cui alla lett. b) del precedente comma sarà effettuata dal Servizio Applicativi per la Didattica che ne darà comunicazione alle Strutture e all'Area della Didattica e dei Servizi agli Studenti.

Art. 7 – Impegno temporale e determinazione degli importi

1. Gli assegni di cui al presente Regolamento non possono superare il limite massimo di 400 ore/anno per un compenso orario di euro 10/ora e non possono in alcun modo superare l'importo massimo di Euro 4.000 lordi.

2. Gli assegni di cui al presente Regolamento sono incompatibili con le borse conferite ex art. 11 del D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012. Sono compatibili con le borse percepite dagli iscritti al Dottorato di ricerca alle condizioni indicate nell'art. 3, comma 1, lett. a) del presente Regolamento.

3. Lo svolgimento delle attività e la conseguente corresponsione del compenso si interrompe al momento in cui cessa lo stato di studente iscritto all'Università. In tal caso il compenso sarà rapportato al numero di ore regolarmente effettuate.

Art. 8 – Procedure di selezione

1. La procedura per la selezione dei candidati agli assegni di cui al presente Regolamento è gestita dal Dipartimento prevalente -tenuto conto delle quote di finanziamento all'uopo assegnate dal Consiglio di Amministrazione- a mezzo di apposito Avviso di selezione da pubblicarsi sull'Albo on-line oltre che nella sezione Avvisi del portale di Ateneo.

2. Tale Avviso dovrà contenere, oltre ai criteri sopra enunciati:

➤ l'elenco delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche o di recupero per le quali sono banditi gli assegni con l'indicazione, per ciascuna di esse:

a) dei Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale e degli anni di corso degli studenti a cui l'attività è rivolta;

b) del numero degli assegni messi a concorso, distinti per ciascuna delle categorie di studenti indicate nel precedente art. 3, comma 1;

c) del numero di ore previsto per ciascun assegno con indicazione del relativo compenso.

3. Per ciascuna delle attività didattico integrative, propedeutiche e di recupero il bando dovrà specificare la disciplina, o le discipline, di riferimento e, corrispondentemente, i Corsi di Dottorato di ricerca e i Corsi di Laurea Magistrale (a ciclo unico e non) i cui iscritti possono concorrere al bando.

Per le attività di tutorato dovranno essere indicati i Corsi di Dottorato di ricerca e i Corsi di Laurea Magistrale (a ciclo unico e non) i cui iscritti possono concorrere al bando.

4. Ciascuna Struttura provvederà alla nomina di apposita Commissione composta da almeno tre membri, da indicarsi nell'Avviso di cui al comma 1, deputata all'esame e valutazione delle candidature ed alla formazione di graduatorie di merito per ciascuna attività in applicazione dei criteri di cui al precedente art. 5.



5. Gli assegni saranno attribuiti ai candidati collocatisi in posizione utile nelle graduatorie.

Art. 9 – Liquidazione dell'assegno

1. L'attività degli studenti beneficiari degli assegni è svolta sotto il coordinamento e il controllo del Responsabile della Struttura.
2. L'assegno sarà corrisposto in due soluzioni come di seguito determinate:
 - il 60% a seguito dell'avvenuta prestazione di pari quota oraria del relativo affidamento;
 - il 40% a saldo, previa positiva valutazione, da rilevarsi mediante somministrazione di apposito questionario, agli studenti dei Corsi di Studio fruitori delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche o di recupero prestate dagli assegnisti.
3. Tali quote saranno liquidate dietro presentazione di un registro delle presenze riportante il numero delle ore e l'indicazione dei giorni dell'avvenuta prestazione dell'attività. Tale registro dovrà essere vistato dal titolare/i del/i corso/i di insegnamento presso il quale è stata prestata l'attività e dal Responsabile della Struttura.

Art. 10 – Copertura assicurativa e trattamento fiscale e previdenziale

1. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore degli studenti.
2. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 comma 3 della Legge 170/2003, le disposizioni dell'articolo 10-bis del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nonché quelle dell'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2 commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettoriale.